

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 138/2019
del 14 giugno 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/2130]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/65 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi e l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) di alcune regioni della Spagna ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/81 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 152 (Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
" — **32019 D 0081**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/81 della Commissione, del 17 gennaio 2019 (GU L 18 del 21.1.2019, pag. 43).";
2. ai punti 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
" — **32019 D 0065**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/65 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (GU L 13 del 16.1.2019, pag. 8)."

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/65 e (UE) 2019/81 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.2019, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.2019, pag. 43.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.